

Il concetto che domina la legge che discutiamo e che fu proclamato da tutti i lati della Camera si è la libertà della Chiesa, e, formulando questa libertà, i poteri della nazione assumono in faccia alla cattolicità il carattere di un'Assemblea costituente.

La nazione italiana, formulando questa legge, fa quello che fece Re Carlo Alberto nel 1848, allorchè dettò lo Statuto, e circoscrisse di *motu proprio* i suoi pieni poteri. Re Carlo Alberto, collo Statuto costituzionale, assicurò le libertà nazionali; noi, con questa legge, assicuriamo le libertà cattoliche.

Ora il punto culminante dell'esercizio di queste libertà si è quello in cui l'elettorato cattolico, rappresentato dai cardinali di Santa Romana Chiesa riuniti in Conclave, elegge il nuovo Pontefice, è quando l'episcopato cattolico, riunito in Concilio, definisce i dommi. Se noi in quei supremi momenti lasciamo possibile l'intervento dei nostri poteri, siano dessi rappresentati dalla suprema autorità giudiziaria o dalla politica, poco importa, noi introduciamo il sospetto di volerci ingerire nelle elezioni dei Pontefici, e nelle definizioni dei dommi, e quindi turbiamo le coscienze cattoliche, e diamo pretesto ad ingerenze straniere.

La cattolicità potrebbe sospettare che noi lasciamo aperta una porta per intrigare nelle elezioni dei nuovi Pontefici, che, nell'interesse d'Italia, dovrebbero d'ora in poi essere lasciate libere da ogni influenza di stranieri.

Quando la legge elettorale volle assicurata la libertà nelle elezioni, all'articolo 71 diede ai soli presidenti del collegio l'incarico della polizia delle adunanze:

« Art. 71. Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze. »

Perchè dunque noi non concederemo altrettanto alle adunanze dei Concilii ed al Conclave? E non sarebbe stato più opportuno conservare l'articolo 5 del progetto ministeriale, il quale concerne le garanzie di dette adunanze e mette in maggior evidenza il nostro proposito di lasciare che la Chiesa liberamente scelga il suo capo e definisca i suoi dogmi?

E qui, signori, mi permettano che io esprima la mia sorpresa nel vedere ridotto a questione archeologica e ad una tesi accademica il gravissimo tema che ci sta dinanzi. Trattasi, signori, di sbarbicare dal campo della civiltà le due annose e venefiche piante dell'autocrazia e della teocrazia; trattasi di dare all'Italia il primato civile e morale su tutte le nazioni; trattasi di trasformare l'ordine morale universale. Quando Emanuele Kant vide annunciata per la prima volta dal filosofo berlinese Moise Mendelsohn l'idea della separazione della Chiesa dallo Stato, la salutò come « una grande riforma che non si farebbe che lentamente, e che abbraccierebbe tutte le religioni. »

E noi, chiamati pei primi ad attuare questa grande riforma, è in questo modo che ci accingiamo alla grande impresa?

PRESIDENTE. Verrebbero gli emendamenti stati presentati testè dagli onorevoli Ferraris, Sineo e Michelini.

Ma queste proposte essendo giunte al banco della Presidenza dopo che la Camera deliberò di chiudere la discussione sull'articolo 7, è consuetudine parlamentare di non ammetterne lo svolgimento, poichè in caso diverso diventerebbe oziosa e inutile la chiusura della discussione. Hanno però queste proposte il diritto di essere messe ai voti.

La prima è dell'onorevole Ferraris. Egli vorrebbe che all'ultima parte dell'articolo fosse sostituita la seguente formola: « ... ovvero servate le forme che, a seconda dei casi, saranno prescritte con decreto motivato del ministro di grazia e giustizia. »

Questa proposta varia da quella degli onorevoli Crispi e Mancini in questo senso che, invece di designare la Corte di cassazione oppure la sezione d'accusa della Corte di appello, egli vorrebbe che vi fosse un decreto ministeriale.

MICHELINI. La prego di leggere anche la mia proposta.

PRESIDENTE. Non dubiti, la leggerò. Poi viene la proposta dell'onorevole Sineo, sottoscritta da lui ed anche dagli onorevoli Caldini e Baino, del seguente tenore:

« Si cancellino le parole « se non autorizzati » e seguenti sino al fine, e si aggiunga: « nei casi di reati commessi in detti luoghi, o di delinquenti che vi avessero cercato rifugio, si procederà secondo le forme e coi riguardi indicati nei paragrafi 3 e 4 della Costituzione di Gregorio XIV del 21 maggio 1591 e nel Breve di Pio VI del 18 aprile 1776. »

Poi l'onorevole Michelini propone che, ove a questo articolo fossero sopresse le parole, « ovvero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma, » si dicesse: « sono eccettuati i reati contro la sicurezza dello Stato. »

Fo però osservare all'onorevole Michelini che non può farsi eccezione di reati, quando l'articolo non parla punto di reati. L'articolo stabilisce solo che non si possa penetrare nei palazzi apostolici, e perciò è inutile che ella faccia esclusione di reati. Questa è solo un'osservazione che io le fo.

MICHELINI. Ed a tale osservazione io rispondo che, se l'onorevole presidente mi concederà facoltà di parlare a suo tempo, gli dimostrerò che egli male si appone.

PRESIDENTE. Ma ho già dichiarato che non posso darle la parola, perchè ella ha presentata la sua proposta dopo la chiusura della discussione generale.

L'onorevole Ferraris ha qualche osservazione a fare?

FERRARIS. Io non posso oppormi direttamente all'in-